



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio Procedure Concorsuali

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **56-1/2026 PU** presentato con l'assistenza dell'OCC dott. Fabrizio Sibilia, nell'interesse di:

[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Conforti nel cui studio in Cosenza, Via Pio La Torre, 30 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

Con ricorso depositato il 24 aprile 2026 **[REDACTED]** come sopra generalizzato, ha depositato istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti ammontanti complessivamente ad € 257.130,38 (€ 129.322,49 in privilegio ed € 127.807,89 in chirografo), ai sensi degli artt. 66 e ss CCII, depositando un piano recante modi e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento, corredato dalla relazione dell'OCC.

Come noto l'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli artt. da 67 a 73, CCII, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della crisi") -riservata al consumatore, sostituisce il vecchio "piano del consumatore" (di cui all'art. 12-bis e ss., L. 3/2012).

Le disposizioni di carattere generale, art. 65, CCII, perimetrano l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett.c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), co. 1, art. 2, CCII. La novella recita: *"il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore"*.

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al consumatore sovraindebitato.

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 3) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse di [REDACTED] e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 4) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 5) Dispone la revoca della cessione del V dello stipendio n. [REDACTED] del 21/03/2025 di euro 41.021,03, durata 120 mesi, rata di € 426,00, in favore di FIDES S.p.A.
- 6) Dispone la revoca della delegazione di pagamento [REDACTED] del 08/02/2024 di euro 36.927,89, durata 120 mesi, rata di euro 407,00, in favore di FIDES S.p.A.;
- 7) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 8) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII ;
- 9) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 10) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 11) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi, con oscuramento dei dati sensibili e afferenti dati sanitari del ricorrente e dei suoi familiari.

Si comunichi al difensore di parte ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 19 giugno 2026

La giudice

Dott.ssa Marzia Maffei